



**COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME**  
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 30**

del Consiglio comunale

Adunanza di <sup>(1)</sup> prima convocazione – Seduta <sup>(2)</sup> pubblica

**OGGETTO:** Conferimento del ramo d'azienda relativo all'attività di commercializzazione dell'energia elettrica nel Comune di Castello-Molina di Fiemme in Dolomiti Energia S.p.A e partecipazione alla Società con acquisizione di azioni.

L'anno duemilaventuno addì **quindici** del mese di **ottobre** alle ore 20:00 in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	Presente	Assente	
<b>Larger Marco</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Betta Andrea</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bolognani Massimo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>entra al punto 4 O.d.G.</b>
<b>Bonelli Anthony</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bonelli Luigi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>entra al punto 4 O.d.G.</b>
<b>Carpella Lisa</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Daprà Valentina</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Girardi Andrea</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Ianniello Elena</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Piazzì Mirella</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Senettin Tiziano</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Tagliaferri Veronica</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Tenaglia Francesca</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>entra al punto 5 O.d.G.</b>
<b>Weber Daniele</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Zorzi Fulvio</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 183 del Codice degli Enti Locali  
della R.A.T.A.A. approvato con L.R.  
03.05.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto  
Segretario comunale, su  
conforme dichiarazione del  
Messo, che copia del presente  
verbale viene pubblicata il giorno  
19.10.2021 all'albo telematico del  
Comune ove rimarrà esposta per  
10 giorni consecutivi.  
Addì, 19.10.2021

IL SEGRETARIO COM.LE  
- dott. Renzo Bazzanella -

Assiste in videoconferenza il Segretario comunale dott. Renzo Bazzanella.  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Marco Larger nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 7 dell'O.d.G..

(1) Prima o seconda – (2) Pubblica o segreta

Delibera del Consiglio comunale n. 30 di data 15.10.2021.

Oggetto: Conferimento del ramo d'azienda relativo all'attività di commercializzazione dell'energia elettrica nel Comune di Castello-Molina di Fiemme in Dolomiti Energia S.p.A e partecipazione alla Società con acquisizione di azioni.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'esposizione del Sindaco relatore;

Premesso che:

- il Comune di Castello-Molina di Fiemme è proprietario delle reti e gestisce in economia, mediante la cd. "azienda elettrica comunale", le attività di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica sul proprio territorio; con deliberazione n. 29, adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato peraltro stabilito di conferire, con decorrenza dal 01.01.2022, nella Società Set Distribuzione S.p.A., con Sede a Rovereto (TN), facente parte del Gruppo Dolomiti Energia Holding. S.p.A., il ramo d'azienda relativo al servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- con il D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999, "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*", è stato introdotto il principio del libero mercato nella gestione dei servizi pubblici, con libertà di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita dell'energia elettrica;
- il D.L. 18 giugno 2007 n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 125), contiene misure per la separazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella della vendita della stessa. In particolare, all'art. 1, comma 2, esso ha profondamente innovato l'assetto preesistente, prevedendo che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i clienti finali domestici avrebbero potuto recedere dal preesistente contratto di fornitura come "clienti vincolati", per scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore; per coloro che non avessero effettuato questa scelta, l'impresa di distribuzione avrebbe dovuto garantire l'erogazione dell'energia, approvvigionata da "Acquirente unico S.p.a.", soggetto già previsto precedentemente dall'art. 4 del D.Lgs. n. 79/1979, per assicurare, tra l'altro, la fornitura di energia in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, nonché di parità di trattamento, anche tariffario;
- l'art. 1, comma 1, del precitato D.L. ha anche introdotto il principio, seppur non assoluto, della necessità di una separazione societaria tra le imprese di produzione e quelle di distribuzione dell'energia elettrica, peraltro non valevole appunto per il caso, come quello sopra citato, in cui l'impresa di distribuzione avrebbe dovuto garantire l'erogazione dell'energia;
- in conseguenza di quanto sopra, l'"azienda elettrica" del Comune di Castello- Molina di Fiemme, accanto al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ha mantenuto anche l'attività di vendita a quei clienti che, nel frattempo, non avevano scelto di passare al mercato libero, e comunque come venditore in regime di "maggior tutela", ma non ha assunto iniziative per diventare un venditore del mercato libero;
- nell'art. 1, comma 3, del D.L. 18 giugno 2007 n. 73, è stato riconosciuto un rilevante ruolo all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nel definire le condizioni di erogazione del servizio e i prezzi di riferimento per i clienti-utenti dell'energia elettrica, prevedendo poteri di vigilanza e garanzia, con particolare riferimento ai clienti che non avessero ancora esercitato il diritto di scelta. Gli utenti che non hanno sottoscritto contratti con un nuovo venditore del mercato libero, sono quindi rimasti legati all'"azienda elettrica comunale" ed hanno continuato ad essere serviti secondo modalità e tariffe stabilite dall'Autorità garante in un regime vincolato detto "servizio di maggior tutela", accessibile alle famiglie e alle piccole imprese, regime peraltro fruibile anche da nuovi utenti, compiutamente regolato dal "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali ai sensi del D.L. 18 giugno 2007 n. 73/07 – TIV "allegato alla deliberazione 301/2012/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e più volte integrato e modificato;

L' "azienda elettrica comunale", oltre ad effettuare il servizio di distribuzione dell'energia elettrica sul territorio del nostro Comune, ha dunque continuato ad esercitare la propria attività come venditore dell'energia secondo le regole del mercato tutelato e si trova ad avere ora 1533 utenze, di cui 1349 domestiche e 184 non domestiche in bassa tensione;

Rilevato che:

- l'attività di vendita dell'energia elettrica con il regime della "maggior tutela" ha finora costituito un elemento di preferenza per molti utenti poco propensi ad avventurarsi nella ricerca di approvvigionamento elettrico sul mercato libero, molto affollato di operatori e di offerte; ciò, in quanto gli stessi si sentono rassicurati dalle garanzie offerte dal predetto regime;
- dal punto di vista del Comune, l'effettuazione dell'attività di vendita dell'energia elettrica è stata fin qui possibile e sostenibile, in quanto inserita in un quadro normativo che assicura comunque condizioni controllate di approvvigionamento dell'energia ed in un sistema di regole etero-definite dall'Autorità, entro le quali la gestione non è gravata dalle molteplici e peculiari problematiche che devono affrontare le imprese operanti sul libero mercato;

Osservato che, in considerazione della particolarità e della rapida evoluzione del settore elettrico, in più occasioni la Giunta comunale ha affrontato il tema della miglior gestione dell'attività di vendita dell'energia elettrica, dei possibili strumenti e delle opportunità di sviluppo. Negli ultimi anni infatti, sebbene le esigenze degli utenti siano state sostanzialmente soddisfatte, sono via via insorte delle crescenti criticità operative legate alle piccole dimensioni della nostra "azienda elettrica", che hanno palesato l'insostenibilità di un'ulteriore gestione in regia diretta della predetta attività.

Le criticità sono dovute in particolare:

- alla complessità della gestione, con innumerevoli e complicate procedure da seguire, maggiori adempimenti da effettuare, molteplicità di scadenze da rispettare (e conseguenti responsabilità in caso di inottemperanza etc.), secondo il mutevole quadro di regole dettate dalle Autorità preposte, in particolare da ARERA, che disciplinano il settore;
- all'esiguità del personale disponibile addetto al servizio (1 "Assistente amministrativo", Cat. C, liv. base), che deve peraltro farsi anche carico di ulteriori compiti in altri settori dell'Amministrazione. Detto organico risulta insufficiente e non è peraltro incrementabile con ulteriori professionalità che sarebbero necessarie, a causa dei vincoli alle assunzioni previsti dalla vigente normativa e della mancanza delle necessarie risorse a bilancio;
- alla oggettiva difficoltà, se non impossibilità di fatto a proseguire, in prospettiva, la collaborazione in atto da diversi anni nel settore elettrico con il vicino Comune di Cavalese (la relativa convenzione, da ultimo stipulata il 17.12.2020, in esecuzione della delibera consiliare n. 49/2020 scadrà il 31.12. p.v.), a causa della mancanza di risorse umane atte a soddisfare in modo adeguato le esigenze di entrambi gli Enti;
- all'onerosità degli apporti di collaborazione/consulenza da parte di soggetti specializzati esterni, non acquisibili peraltro in via continuativa, ma solo occasionalmente e per problematiche specifiche di particolare complessità in virtù dei vincoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia;

Vanno inoltre tenute presenti:

- la bassa redditività dell'attività, chiaramente dimostrata nell'unità perizia di stima; essa rende palese il fatto che, rispetto alle dimensioni del bilancio comunale, l'attività di vendita dell'energia elettrica rappresenta un aspetto molto marginale, ma che invece incide pesantemente dal punto di vista organizzativo-gestionale, considerate le ridotte dimensioni dell'organico ed i molteplici servizi istituzionali di cui esso deve farsi carico;
- la progressiva svalutazione del "parco clienti", man mano che ci si avvicina alla scadenza del 01.01.2023, prevista dalla vigente normativa per la fine del mercato di maggior tutela ed il definitivo completamento del passaggio al mercato libero. Tale scadenza è destinata a rendere non più esercitabile l'attuale attività di vendita dell'energia elettrica così come praticata finora dal nostro Comune, che sarebbe sostanzialmente impossibilitato a porsi come venditore in regime di concorrenzialità sul mercato libero, dove operano centinaia di provider ed occorre necessariamente disporre, per essere competitivi, di un'organizzazione di tipo imprenditoriale;

Nell'ottica di trovare una soluzione adeguata, è stato pertanto avviato un confronto con Dolomiti Energia S.p.A., con Sede a Trento, società in controllo pubblico. Essa, nell'ambito del Gruppo Dolomiti Energia Holding S.p.a., è dedicata alla vendita dell'energia elettrica sia sul mercato libero, sia su quello tutelato (attraverso il marchio Trenta). La norma che permette la gestione delle due attività con un solo veicolo societario è l'articolo 41 del D.Lgs. n. 93 del 2011, che fornisce anche i parametri principali di inquadramento dei vincoli imposti alla società che opera su entrambi i mercati e che demanda ad ARERA l'adozione dei provvedimenti di dettaglio per quanto specificamente riguarda la disciplina relativa alle politiche di comunicazione e marchio (vedi articolo 17 del TIUF ai commi 17.7, 17.8 e 17.9). Dolomiti Energia S.p.A. dunque ben si presta a provvedere all'approvvigionamento degli attuali utenti del mercato della "maggior tutela" del nostro Comune in coerenza con tale particolare regime, rispondendo alle aspettative di chi voglia rimanervi fino a quando esso verrà meno.

È stata in particolare verificata la possibilità di conferimento in Dolomiti Energia S.p.A. del ramo d'azienda relativo all'attività di vendita dell'energia elettrica agli attuali utenti del Comune - i quali, come già in precedenza evidenziato, finché permane, apprezzano il regime della "maggior tutela" - ed al tempo stesso:

- di avere una partecipazione azionaria che permetta al Comune di continuare ad essere presente nel settore elettrico;
- di avere la possibilità di fruire di una redditività nel tempo sotto forma di dividendi. Dolomiti Energia S.p.A. ha infatti realizzato, negli ultimi anni, degli utili significativi, che hanno consentito anche la distribuzione di dividendi ai soci; dividendi che, nel caso di un Comune, consentono di incrementare le entrate correnti del bilancio e di contribuire a finanziare i servizi/le attività istituzionali proprie dell'ente;

L'opzione per il conferimento del ramo d'azienda in Dolomiti Energia S.p.A. e per la partecipazione alla stessa non è stata casuale, ma è derivata dalla constatazione che già diversi enti locali della nostra provincia, piccoli operatori del mercato della "maggior tutela", hanno, anche in tempi recenti, scelto siffatta soluzione per alleggerire la propria struttura da un'attività disomogenea rispetto a quelle proprie istituzionali e sempre più difficile/gravosa da gestire con le proprie strutture.

Evidenziato che ai fini della determinazione della quota di partecipazione in Dolomiti Energia S.p.A. da parte del Comune, era necessario procedere alla redazione di una perizia di stima del valore del ramo d'azienda oggetto di conferimento;

Osservato che, a tal fine, con deliberazione della Giunta comunale n. 63 di data 22.07.2021, esecutiva, è stato conferito incarico al prof. Michele Andreaus di Civezzano, professore universitario particolarmente esperto, affinché provvedesse a redigere una perizia di stima del valore del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione dell'energia elettrica operante nel Comune di Castello-Molina di Fiemme in ipotesi di conferimento in Dolomiti Energia S.p.A. Il prof. Andreaus ha fornito una stima ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 2343 ter e ss. del Codice civile, datata 01.09.2021, debitamente asseverata e depositata in atti sub prot. com. n. 6106/2021, ove ha quantificato in Euro 80.700,00 arrotondati, in valore economico del ramo d'azienda oggetto di conferimento;

Ricordato che con nota di data 04.10.2021, sub prot. com. n.6728 di data 05.10.2021, Dolomiti Energia S.p.A. informava che avrebbe convocato nel mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della suddetta perizia di stima asseverata predisposta dall'esperto indipendente prof. Andreaus e dell'intenzione di proporre all'assemblea dei soci un aumento di capitale con conferimento in natura, con decorrenza 01 gennaio 2022. In base a tale proposta al Comune di Castello-Molina di Fiemme saranno assegnate n. 8918 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00, con un sovrapprezzo di € 71.782,00. Il valore del sovrapprezzo è stato calcolato prendendo come riferimento il patrimonio netto contabile di Dolomiti Energia S.p.A. alla data del 31.12.2020.

Ritenuta condivisibile la proposta di conferimento del ramo d'azienda in oggetto e la partecipazione in Dolomiti Energia S.p.A., in quanto trattasi di operazione funzionale alla valorizzazione degli interessi patrimoniali dell'amministrazione comunale e che nel contempo rispetta le esigenze di coloro che attualmente sono approvvigionati dal Comune in regime di maggior tutela;

Dato atto che la partecipazione del Comune a Dolomiti Energia S.p.A. avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27 e ss.mm. e delle norme ivi richiamate, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175;

Evidenziato che la disposizione della legge provinciale testé citata prevede, fra l'altro, che “sono comunque consentite le società partecipate dalla Provincia e dagli Enti locali che, ai sensi del D.P.R. 26.03.1977, n. 235, svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionale a questa attività”;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.183, c. 4 della L.R. n. 2/2018 e ss.mm. al fine di poter effettuare con tempestività gli adempimenti conseguenti, tenuto conto della ravvicinata scadenza del termine di conferimento;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 08.10.2021, sub prot. com. n. 6898/2021;

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario comunale e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio contabilità, bilancio ed economato ex art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e ss.mm., pareri allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub A);

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e ss.mm.;

Vista la L.P. 27.12.2010, n. 27 e ss..mm. e in particolare l'art. 24;

Visto il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 ed in particolare gli artt. 3, 4, 5 co. 3 e 7 co. 3 e 4;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti il bilancio di previsione 2021-2023 ed il Documento unico di Programmazione 2021-2023;

Con voti favorevoli 13, contrari =, astenuti 1 (Cons. Mirella Piazzini), legalmente espressi, su n. 14 presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. di partecipare, per quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27 e ss.mm., alla Società “Dolomiti Energia S.p.A.” con sede a Trento, in via Fersina, n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Trento n. 01812630224, conferendo in quest'ultima società la titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio dell'attività di commercializzazione dell'energia elettrica nel Comune di Castello-Molina di Fiemme, gestito sinora “in economia” dal Comune stesso e comprensivo del pacchetto clienti, con godimento dal 01.01.2022;
2. di approvare per dette finalità la perizia di stima asseverata redatta dal prof. Michele Andreaus di Civezzano, pervenuta in data 01.09.2021, in atti sub prot. com. n. 6106/2021, che indica in € 80.700,00 il valore economico del ramo d'azienda e che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale sub B)
3. di dare atto che con il perfezionamento del conferimento, di cui al dispositivo 1) è da intendersi cessata l'attività di gestione in economia del servizio di vendita dell'energia elettrica da parte del Comune di Castello-Molina di Fiemme;
4. di disporre, per la formalizzazione del conferimento in natura del ramo d'azienda, la condizione che “Dolomiti Energia S.p.A.” deliberi l'offerta in opzione a favore del Comune di Castello-Molina di Fiemme (con esclusione del diritto d'opzione spettante agli altri soci) di n. 8918 azioni ordinarie, del valore nominale di € 1,00, con un sovrapprezzo complessivo di € 71.782,00, da dividersi su ciascuna azione, con godimento della data di cui al precedente dispositivo 1);
5. di dare atto che per effetto del conferimento di cui al precedente dispositivo 1), la Società “Dolomiti Energia S.p.A.” subentra automaticamente, a decorrere dal 01.01.2022 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al servizio di commercializzazione dell'energia elettrica comunale (“azienda elettrica comunale”) di Castello-Molina di Fiemme

- e pertanto la nuova società subentra nella titolarità anche dei contratti attivi e passivi, inclusi i marchi, i brevetti, i mandati, le rappresentanze ed ogni altro contratto tipico o atipico o proposta contrattuale attinente al complesso aziendale già stipulati prima d'ora, esclusi i rapporti di lavoro subordinato con il personale;
6. di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti al presente provvedimento sono a totale carico della Società "Dolomiti Energia S.p.A.";
  7. di dare mandato al Sindaco pro tempore di adottare e sottoscrivere tutti gli atti necessari per consentire la partecipazione sociale e l'avvio della nuova formula gestionale, nonché per il compimento di tutte le pratiche necessarie al regolare conferimento in "Dolomiti Energia S.p.A.." del complesso aziendale afferente l'attività di commercializzazione dell'energia elettrica del Comune di Castello-Molina di Fiemme;
  8. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata alla P.A.T., Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, alla Corte dei Conti ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente";
  9. di dichiarare la presente deliberazione, per le ragioni indicate in premessa e mediante votazione separata legalmente effettuata, che ha dato il seguente esito: favorevoli n.13, contrari n.=, astenuti n. 1 (Cons. Mirella Piazzini), su n.14 presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:*

*- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e dell'art. 35 dello Statuto comunale;*

*- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

*Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.*

RB/rb

SEGR./RAG./UTC/AZ: EL:

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
- Marco Larger -

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott. Renzo Bazzanella -

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li 19.10.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott. Renzo Bazzanella -

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Li 15.10.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Renzo Bazzanella

---

---

Si certifica l'inserimento della presente deliberazione all'interno del portale [albotelematico.tn.it](http://albotelematico.tn.it) in data 19.10.2021.

L'atto, copia conforme all'originale, depositato e sottoscritto dai soggetti competenti, rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il 29.10.2021.

Castello di Fiemme, li 19.10.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott. Renzo Bazzanella -

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Conferimento del ramo d'azienda relativo all'attività di commercializzazione dell'energia elettrica nel Comune di Castello-Molina di Fiemme in Dolomiti Energia S.p.A e partecipazione alla Società con acquisizione di azioni.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Castello di Fiemme, li 08.10.2021



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI

Dott. Renzo Bazzanella

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e dell'art. 4 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera C.C. nr. 49/2017, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e ss.mm. e dell'art. 22 e ss. del Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera C.C. nr. 49/2017, si attesta la copertura finanziaria della spesa proposta nella deliberazione in oggetto.

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

*NON RICEVA*

Cod.	Cap.	Anno	N. Impegno

Castello di Fiemme, li 08.10.2021



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTABILITÀ, BILANCIO ED ECONOMATO  
Dott.ssa Daniela March

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio comunale n.

30 dd 15 OTT 2021  
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI  
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME  
Prot. 0006106 del 10/09/2021



RELAZIONE PERITALE DI STIMA DEL VALORE DEL RAMO D'AZIENDA  
RELATIVO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA OPERANTE  
NEL COMUNE DI CASTELLO – MOLINA DI FIEMME IN IPOTESI DI  
CONFERIMENTO NELLA SOCIETA' "DOLOMITI ENERGIA S.P.A."

<sup>B</sup>  
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
di C.C.  
di data 15 OTT 2021 nr. 30  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott. Renzo Bazzanella)

Prof. Michele Andreas



## SOMMARIO

1	OGGETTO DELL'INCARICO .....	3
2	FONTI DEI DATI .....	3
3	PREMESSA: LE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE .....	4
4	LE SPECIFICITÀ DELL'INCARICO E DETERMINAZIONE DEI FLUSSI REDDITUALI ATTESI.....	6
4.1	ANALISI E DESCRIZIONE DEI CONFERIMENTI .....	7
4.2	STIMA DEL TASSO DI INTERESSE E ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO .....	8
4.3	DETERMINAZIONE DEI MARGINI COMMERCIALI .....	9
4.4	DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DEI CONTATTI OGGETTO DI CONFERIMENTO IN ALTRA SOCIETÀ	12
5	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	13



## 1 Oggetto dell'incarico

In data 22 luglio 2021, con delibera di Giunta nr. 63, il comune di Castello – Molina di Fiemme ha designato il sottoscritto Michele Andreaus, professore ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Trento, quale esperto incaricato di redigere relazione giurata contenente la valutazione dei clienti di maggior tutela dell'azienda elettrica comunale di Castello – Molina di Fiemme. Tale valutazione si inserisce nell'ipotesi di conferimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti in maggior tutela dell'azienda elettrica del Comune di Castello – Molina di Fiemme nella società Dolomiti Energia S.p.A. Il perimetro di questa valutazione riguarda quindi la determinazione del valore economico del ramo d'azienda relativo ai contratti conferiti. Tale valutazione non potrà che basarsi sui flussi reddituali attesi, tenendo conto del profilo temporale dell'operazione e dei costi di gestione dei contratti stessi.

Di seguito verranno illustrate le metodologie utilizzabili, le specificità dell'incarico e le conclusioni cui il perito è giunto. La determinazione del valore è stata condotta nel pieno rispetto dei principi di ragionevolezza e prudenza, mantenendo un criterio di omogeneità con le linee guida seguite in sede di perizia di valutazione di altre operazioni simili avvenute in provincia di Trento, seppur in tempi differenti e quindi con differenti dinamiche economiche sottostanti.

## 2 Fonti dei dati

I dati oggetto della presente perizia sono stati forniti dall'amministrazione del Comune di Castello – Molina di Fiemme e sono basati sull'esperienza e la comparazione di operazioni

simili, che hanno visto coinvolto il sottoscritto in veste di valutatore. L'analisi dei dati e le proiezioni dei flussi reddituali attesi è basata essenzialmente sulla marginalità generata dai contratti, a sua volta legata alla determinazione tariffaria ed alle sue componenti, con particolare riferimento alla Delibera 604/2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tale analisi verrà svolta in modo prospettico e prescinde quindi dagli attuali volumi di redditività, la cui determinazione scontrerebbe tra l'altro alcuni margini di soggettività, dato che l'azienda elettrica non gode di autonomia giuridica, ma è un ramo dell'amministrazione del Comune di Castello – Molina di Fiemme. Questo determina una non precisa imputazione dei costi, sia per le specificità contabili delle pubbliche amministrazioni, sia per una sostanziale assenza di precisi criteri di imputazione dei costi.

### **3 Premessa: le metodologie di valutazione adottate**

Senza entrare nel merito dei complessivi criteri di valutazione proposti dalla dottrina ed utilizzati nella pratica, stante anche la ridotta complessità dell'operazione in oggetto, si ritiene che l'unica via percorribile sia quella della valutazione basata sulla determinazione dei flussi reddituali attesi e successivamente attualizzati.

La natura non speculativa dell'operazione induce infatti ad escludere una valutazione basata sulla stima dei flussi finanziari ( $W_f$ ), per concentrare l'attenzione sui flussi reddituali ( $W_r$ ), coerentemente con le finalità imprenditoriali e territoriali dell'operazione in oggetto.

La determinazione del valore attraverso il metodo reddituale è basata essenzialmente su tre componenti:

1. La determinazione del flusso reddituale atteso  $W$

2. L'arco temporale di riferimento per l'attualizzazione dei flussi attesi

3. Il tasso di attualizzazione da adottare

Vediamo ora alcune brevi note di approfondimento circa le possibili metodologie per determinare queste tre componenti.

Dal punto di vista analitico il metodo reddituale presuppone l'impiego di una formula di capitalizzazione, che, nelle applicazioni più frequenti, può assumere differenti configurazioni.

Ad esempio, ove la corrente dei redditi attesi si estenda su un orizzonte temporale prospettico illimitato, si avrà:

$$W = \frac{R}{i}$$

Dove:

R è il risultato economico medio-normale;

i è il tasso di capitalizzazione;

Ove invece il flusso reddituale riguarda un arco temporale delimitata ad n anni, la formula diventa:

$$W = R \times a_{n-1} \cdot i^{-1}$$

Dove:

n è l'arco temporale di riferimento per l'attualizzazione



*Handwritten signature or initials.*



#### 4 Le specificità dell'incarico e determinazione dei flussi reddituali

attesi.

Come si è avuto modo di accennare, il perimetro della presente valutazione riguarda il ramo di azienda oggetto di conferimento. In particolare, si tratta del ramo commerciale dell'azienda elettrica al momento direttamente gestita dal Comune di Castello – Molina di Fiemme. Come si avrà modo di evidenziare a breve, nella valutazione, si andranno a considerare i ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica, noti sulla base delle attuali regolamentazioni tariffarie. A tali ricavi verranno sottratti i costi standard per la loro gestione e si ottiene la marginalità complessiva, alla quale vengono sottratte le relative imposte, in modo da determinare la marginalità netta. L'utilizzo di costi standard e non effettivi è essenzialmente basato su due motivi. Innanzitutto, la futura gestione della parte commerciale sarà probabilmente più efficiente e quindi con un maggiore marginalità. Poiché si tratta qui di determinare il valore atteso del ramo d'azienda, è certamente più corretto stimare i flussi attesi, sia per quanto riguarda i ricavi, sia per quanto riguarda i costi, superando quindi l'individuazione degli attuali costi di gestione, tra l'altro verosimilmente maggiori di quelli attesi. In secondo luogo, la determinazione dei costi attuali presenta elementi di incertezza nell'imputazione al ramo di azienda oggetto di valutazione, di costi che sono complessivamente inseriti nei costi di gestione dell'Amministrazione Comunale.

Sulla base di tali considerazioni, la determinazione del valore attraverso il metodo reddituale, soddisfa infatti i requisiti di:

- ✓ Razionalità: il reddito atteso dalla cui attualizzazione si determina il valore del capitale economico dei rami d'azienda conferiti è determinato sulla base di parametri oggettivi e



quindi per definizione razionali. Rimane evidentemente l'alea della previsione dei redditi attesi futuri, che è stata gestita in un'ottica di valutazione prudenziale, in parte riducendo il reddito atteso (incertezza) ed in parte agendo sul tasso di attualizzazione (rischio).

- ✓ Dimostrabilità: l'intero procedimento è dimostrabile e trasparente, in quanto il reddito atteso viene determinato non sulla base di ipotesi, ma partendo dagli attuali ricavi, noti sulla base delle attuali regolamentazioni tariffarie (si vedano i successivi paragrafi).
- ✓ Neutralità: la stima del valore non è funzionale al raggiungimento di un determinato risultato, ma funzionale unicamente alla prudenza ed alla ragionevolezza. In altri termini, attraverso la perizia si cerca di determinare il valore prudenziale del capitale economico di un'azienda, che non necessariamente dovrà coincidere con il prezzo della transazione.
- ✓ Stabilità: la determinazione del reddito atteso non è legata a variabili il cui andamento è difficilmente prevedibile. Come accennato, il margine commerciale è di fatto stabilito dalle normative di disciplina delle tariffe del settore. Al margine commerciale sono stati poi aggiunti i costi di struttura. In tal modo, il reddito atteso – e quindi la valutazione – non dovrebbe risentire in modo sostanziale dei mutamenti di contesto ragionevolmente prevedibili.

#### **Analisi e descrizione dei conferimenti**

Come accennato, e come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, sono di fatto note le componenti di ricavo oggetto di commercializzazione. Resta la struttura dei costi, che viene stimata considerando non tanto la struttura dei costi della società conferente, quanto piuttosto la struttura dei costi della società conferitaria DE. Tale soluzione consente di considerare gli effettivi margini attesi dal conferimento dei contratti di vendita da parte dell'azienda elettrica del comune di Castello - Molina di Fiemme nella società conferitaria in futuro, tenendo conto

della struttura dei costi e delle economie di tale società e delle prospettive future, che vanno a determinare anche il profilo di rischio, necessario per la determinazione del tasso di attualizzazione.

In particolare, i contratti oggetto di conferimento sono quelli a maggior tutela, in quanto i contratti su mercato libero non sono vincolati e quindi non sono conferibili, dal momento che appartengono ad altre società commerciali, che hanno sottoscritto quei contratti, e non al Comune conferente, che figura unicamente come distributore di energia elettrica attraverso le sue reti. I contratti che vengono quindi inseriti nel modello di calcolo sono complessivamente pari a 1.533, di cui 1.349 utenze domestiche e 184 utenze non domestiche in bassa tensione. Su questi contratti verranno calcolati i margini ed i costi di produzione, al fine di determinare il margine atteso. Infine, dato l'arco temporale definito ed il tasso di attualizzazione determinato, si determinerà il valore finale del ramo d'azienda oggetto di conferimento.

#### **4.2 Stima del tasso di interesse e arco temporale di riferimento**

Il settore energia elettrica appare complessivamente stabile e caratterizzato da un livello di rischio relativamente basso, soprattutto per quanto riguarda i clienti a maggior tutela. Va peraltro precisato che le recenti evoluzioni normative non consentono di considerare tali contratti come acquisiti in via definitiva al patrimonio dell'azienda conferitaria, in quanto nel medio periodo anche i contratti a maggior tutela verranno messi sul libero mercato ed oggetto di aste competitive aperte a tutti gli operatori presenti sul mercato.

La seguente Tabella 1 riporta le componenti utilizzate nella determinazione del tasso di attualizzazione. In particolare, si sono considerate le seguenti componenti:

- Tasso risk free, pari al rendimento dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni, attualmente negativo, e quindi prudenzialmente considerato pari a 0,5.
- La componente di rischio finanziario relativo al sistema Italia, basato sulla media tra il valore massimo e minimo negli ultimi 12 mesi dello spread BTP a dieci anni rispetto all'analogo titolo Germania. Tale valore medio è pari a 207 punti base.<sup>1</sup>
- La maggiorazione per il rischio azionario, stimata in via forfetaria pari al 3,00%
- La maggiorazione di rischio commerciale, legata anche alla impossibilità di prevedere con ragionevole certezza il mantenimento di tali contratti nel lungo periodo stante gli accennati vincoli normativi attualmente in essere e alle incertezze economiche che potrebbero caratterizzare i prossimi anni.

Tabella 1: Determinazione tasso attualizzazione settore energia elettrica.

Tasso risk free	0,50%
Maggiorazione paese	1,28%
Tasso finanziario Italia	1,78%
Maggiorazione rischio azionario	3,00%
Maggiorazione rischio commerciale	3,50%
Tasso finale	8,28%

### 4.3 Determinazione dei margini commerciali.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate e dei dati raccolti, si è proceduto al calcolo dei margini commerciali. Stante l'aleatorietà delle previsioni degli andamenti futuri, si è ritenuto

<sup>1</sup> Se da un lato non è del tutto corretto prendere un valore puntuale, si ritiene accettabile tale approssimazione in quanto tale valore si colloca al centro della fascia di oscillazione registrato dello spread negli ultimi sei mesi.



prudenziale prevedere un arco temporale di attualizzazione pari ad 8 anni. In altri termini, si è ritenuto opportuno non estendere ulteriormente tale arco temporale, in quanto i vincoli normativi in essere non consentono di considerare tali flussi come acquisti per un periodo di tempo maggiore. L'eventuale ampliamento dell'arco temporale dovrebbe inoltre essere accompagnato da una maggiorazione della componente di rischio commerciale nella determinazione del tasso e quindi non avrebbe di fatto impatto sul valore finale o potrebbe addirittura avere un impatto negativo.

I ricavi ed i costi attesi sono determinati sulla base dei costi standard calcolati dal sistema di controllo di gestione di DE. Tali parametri consentono di rafforzare ulteriormente i requisiti di neutralità di tale perizia, in quanto rappresentano costi che DE imputa a tutti i contratti di vendita a clienti a maggior tutela.

Tabella 2: Determinazione margini commerciali azienda elettrica Comune di Castello – Molina di Fiemme.

	ATTIVITA' DI VENDITA IN GESTIONE ATTUALE (CPL)				
	marginare commerciale	n. utenti/ kWhIP	Delibera n. 604/2020		
Domestici €/cont.	26.359,46	1.349	19,54	88,0%	
BT €/cont.	6.979,12	184	37,93	12,0%	
IP €/Kwh	-		0,00		
A) marg. Netto	33.338,58	1.533		marg. Unitario	21,75
		cst unit	numero		
Costi di struttura	5.978,70	0,65	6		3,90
Costi da contratti gestione commerciale	8.000,00				5,22
Spese generali	-				
Quota insoluti su incassi totali %	0%				
Quota insoluti su incassi - valore	-				
B) totale costi	13.978,70	0,42		costo Unitario	9,12
A) - B)	19.359,88				
imposte	5.165,22	26,68%			
utile netto	14.194,66				
anni	8,00				
wacc	8,28%				
VAN	80.711,94				
valore a contatore	52,65				

Come precedentemente accennato, i margini commerciali sono definiti dalla più recente Delibera dell'Authority (la 604/2020), la cui sintesi è riportata nella seguente tabella:

Tabella 3: margini commerciali ex Del 604/2020 (fonte: <https://www.arera.it/allegati/docs/20/604-20.pdf>)

Tabella 5: Componente RCV<sub>i</sub> di cui al comma 16.1, lettera c)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
<b>Zona territoriale Centro Nord</b>				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2021	1.953,64	3.793,29	0,083
<b>Zona territoriale Centro Sud</b>				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2021	2.133,62	5.266,50	0,115

Per quanto riguarda i costi, sono stati considerati quelli standard adottati in primarie società del settore ed in linea con le direttive dell'Authority. In particolare, i costi di struttura sono calcolati dal costo standard bimestrale pari ad € 0,65 per cliente, mentre i costi da contratti gestione commerciale rappresentano i costi standard relativi all'impiego di personale per la gestione dei contratti oggetto di conferimento. Si noti come non vengano considerate le spese generali, in quanto si ritiene che le ridotte dimensioni del ramo d'azienda oggetto di conferimento, non crei un aggravio delle spese generali in capo all'azienda conferitaria, nell'ipotesi che essa sia Dolomiti Energia S.p.A.

I costi totali sono pari a € 13.978,20, pari al 42% dei margini commerciali. L'utile lordo, pari ad € 19.359,88 viene considerato pari alla base imponibile e ridotto per le imposte sul reddito, supposte pari al 26,68%. Il reddito finale è quindi pari ad € 14.194,66.

Tale reddito rappresenta quindi il flusso reddituale atteso e base per la determinazione del valore economico del ramo d'azienda.

#### 4.4 Determinazione del valore economico dei contatti oggetto di conferimento in altra società

Le precedenti analisi ci consentono ora di determinare il valore economico, dato dal valore attuale dei flussi reddituali attesi, calcolato secondo la formula della rendita temporanea posticipata, la cui equazione è la seguente:

$$W = R \times \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

In particolare:

$$R = 14.194,66$$

$$i = 8,28\%$$

$$n = 8$$

$$W = 14.194,66 \times \frac{1 - (1 + 0,0828)^{-8}}{0,0828}$$

Ne consegue che

$$W = € 80.711,94$$

Il valore unitario dei contatori è quindi pari a € 52,65.



## 5 Considerazioni conclusive

Sulla base dei dati esaminati, della normativa e delle circolari dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dei profili attesi di redditività e di rischio, si ritiene che il valore congruo dei clienti a maggior tutela conferiti dalla società elettrica del Comune di Castello – Molina di Fiemme in altra società è pari ad € 80.711,94, arrotondato a

**€ 80.700,00 (ottantamilasettecento)**

Ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 2343 Codice Civile, si attesta, per quanto occorra, che il valore attribuito agli apporti, nell'ipotesi di conferimento nella società Dolomiti Energia S.p.A., non è inferiore al corrispondente valore nominale (aumentato dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni rappresentative del capitale sociale di Dolomiti Energia S.p.A. di nuova emissione.

Trento, 1 settembre 2021



Prof. Michele Andreaus



MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
Codice Esane 2.3  
816/00  
SEDE 1/00

01003322 0037863D 4578-00088  
11/08/2021 14:02:53  
C5A1G313559E980F  
IDENTIFICATIVO : 012D1038060180

0 1 20 103806 018 0



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

TRENTO



VERBALE DI ASSEVERAZIONE Cron. N. 2451 / 2021

Il giorno 1 settembre 2021, avanti al Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di pace di Trento, è personalmente comparso il signor prof. MICHELE ANDREAUS, nato a Trento il 27/3/1966, residente a Civezzano, in via Murialdo 14/c, identificato mediante esibizione di Carta d'Identità nr. AU1700101, rilasciata dal Comune di Civezzano in data 26/06/2013 e con scadenza 27/03/2024.

Ammonito ai sensi di legge, lo stesso presta giuramento di rito ripetendo la formula:

“GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE PROCEDUTO ALLE OPERAZIONI AFFIDATEMI AL SOLO SCOPO DI FARE CONOSCERE LA VERITA’”

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

*Marina Chini*

IL CANCELLIERE

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
*dot.ssa Marina Chini*



IL PERITO

*[Handwritten signature]*